SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

75° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 1990

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione della sede decentrata della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni" nell'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati» **(92-B)**, d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 14, 17, 18 e *passim*
BEORCHIA *(DC)* 19
BRINA *(PCI)* 15, 17, 18
GAROFALO *(PCI)* 18
LEONARDI *(DC), f.f. relatore alla Commissione* 14, 15
PIZZOL *(PSDI), relatore alla Commissione* .. 16
SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . 18

«Disposizioni per lo stoccaggio di zucchero SIF» **(865)**, d'iniziativa dei senatori Candioto ed altri

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 11
BEORCHIA *(DC), f.f. relatore alla Commissione* 11
SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . 11

«Aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto» **(1039)**, d'iniziativa dei senatori Pizzol ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 12, 13, 14
NERI *(DC), relatore alla Commissione* 12, 13
PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 13

«Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto» **(1972)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Patria ed altri; Russo ed altri; Andreoli

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 2, 4
GAROFALO *(PCI)* 2
IANNIELLO *(DC)* 3
SANTALCO *(DC), relatore alla Commissione* . 2, 3
SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . 4

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 17,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto» (1972), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Patria ed altri; Russo ed altri; Andreoli

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Patria ed altri; Russo ed altri; Andreoli.

Prego il senatore Santalco di riassumere i termini del dibattito già avviato dalla Commissione e sospeso nella seduta del 20 dicembre scorso.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la discussione generale sul disegno di legge in esame è già stata svolta e sono stati presentati alcuni emendamenti.

Recependo una condizione posta dal parere della 1ª Commissione il relatore presenta il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, n. 4, sopprimere le parole da: «Il capitolato» *fino alla fine del periodo.*

2.1

Un altro emendamento, già da me presentato, è volto a riformulare l'articolo 5, senza alterarne tuttavia il contenuto.

Presento inoltre un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 8, con il quale vengono recepite alcune osservazioni contenute nel parere della 2ª Commissione.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti presentati dai senatori Ianniello e De Cinque, visto e considerato che il provvedimento è già stato discusso prima delle ferie, pregherei i presentatori di ritirarli. Pur riconoscendo la bontà di quegli emendamenti ho la preoccupazione che il provvedimento sia approvato senza ulteriori inciampi.

GAROFALO. Signor Presidente, come ha ricordato il relatore, già abbiamo discusso su questo disegno di legge addirittura prima delle vacanze natalizie. Nella discussione che facemmo allora, manifestammo l'orientamento di mantenere in sostanza il testo votato dalla Camera perchè eravamo consapevoli che esso era il frutto di una complessa

operazione e di un delicato equilibrio che era bene non rimettere in discussione.

Abbiamo dovuto prendere atto di due osservazioni della Commissione affari costituzionali e della Commissione giustizia. Pertanto gli emendamenti che possiamo accettare sono tre: quello che prevede una nuova formulazione dell'articolo 5, quello che accoglie il suggerimento della 1ª Commissione e quello che recepisce la modifica proposta dalla Commissione giustizia, resa necessaria a seguito di una nuova norma del codice di procedura penale.

Possiamo accettare questi emendamenti e trasmettere alla Camera il nuovo testo, senza turbare l'equilibrio che ha consentito e consente di far passare rapidamente questo disegno di legge.

IANNIELLO. Signor Presidente, accolgo volentieri l'invito del relatore, che mi è stato rivolto anche da altre parti politiche, soprattutto per agevolare la conclusione dell'*iter* di questo provvedimento che si trascina ormai da due legislature (per la verità da tre legislature, perchè la legge originaria, n. 528, è del 1982).

Accolgo l'invito perchè tutti sappiamo che l'Amministrazione delle finanze è stata posta sotto accusa, con la minaccia di sospendere la raccolta delle scommesse, proprio per il ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge, ritardo che sembra configurare una sorta di solidarietà con il fenomeno del gioco del lotto clandestino, che invece noi vogliamo combattere.

Ritiro dunque gli emendamenti, pur sapendo che alcuni di essi hanno una indiscussa validità, ed in particolare quello che propone di eliminare una norma che rasenta l'immoralità. Mi riferisco alla disposizione sulla previsione della ritenuta del 2 per cento sulle vincite del lotto: una ritenuta immorale, dal momento che il gioco clandestino non effettua questa ritenuta. Ma a prescindere da ciò, quello che è più grave è che la ritenuta serve a finanziare un fondo integrativo di buonuscita per il personale dipendente dai Monopoli di Stato, in aggiunta al trattamento contrattuale di fine lavoro.

Tenete presente che il *turn over* dei dipendenti attuali dei Monopoli di Stato non va oltre i 350-400 dipendenti all'anno; noi riserviamo, come fondo integrativo, per questo personale, oltre alla liquidazione ordinaria, qualche cosa come il 2 per cento su 2.000 miliardi attuali – ma con l'automazione prevediamo che diventino 4.000 miliardi – il che significa riservare 40 o 80 miliardi da dividere annualmente per 350-400 dipendenti. Onestamente questo è immorale, almeno dal mio punto di vista, intendiamoci.

Allora io ritiro anche questo emendamento riservandomi di riproporlo in altra sede in quanto ritengo doveroso rispettare l'intesa realizzata tra le due parti interessate, ex dipendenti del lotto e tabaccai, con il consenso di tutte le forze politiche; però il Governo mi deve dare un affidamento, che in altri, successivi provvedimenti queste cose sconce vengano cancellate dal nostro ordinamento.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Condivido perfettamente, signor Presidente, le considerazioni fatte dal collega Ianniello.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Io ringrazio il senatore Ianniello per il ritiro dei suoi emendamenti che dà la possibilità alla Commissione di approvare finalmente questo provvedimento che, come lui ricordava, è atteso ormai da anni.

D'altra parte, la polemica apparsa in questi ultimi giorni sulla stampa dimostra quanto sia sentito questo provvedimento che si inquadra nella strategia che Camera, Senato e Governo hanno portato avanti in questi ultimi mesi, con qualche risultato importante contro il lotto clandestino.

Però condivido nella sostanza le cose che diceva il senatore Ianniello per quanto riguarda la ritenuta del 2 per cento: credo che dovremo trovare un'occasione utile per inserire quella modifica e quindi, in un certo senso, mettere ancora più in grado il lotto non clandestino, il lotto controllato dall'Amministrazione finanziaria di poter assolvere ai suoi compiti, non avendo questo ulteriore *handicap* molto pesante proprio ai fini del raggiungimento degli obiettivi che noi abbiamo detto in più occasioni di voler raggiungere.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati tutti gli altri emendamenti, invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati dal relatore Santalco.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, mi dichiaro favorevole agli emendamenti 2.1, 5.1 e 8.1, presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate, in particolare quelli della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione.

Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:

«L'importo di ciascuna giocata è fissato in lire mille, o multipli di mille, e non può essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a lire 2 mila.

I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2, con l'avvertenza che ad esso sono state apportate alcune modificazioni di carattere puramente formale:

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – *1.* Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite.

2. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata.

3. Il premio massimo cui può dare luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non può eccedere la somma di lire mille milioni.

4. Alla realizzazione del sistema di automazione di cui ai commi 1 e 2 si provvede a cura del Ministero delle finanze, sentita l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante appalto concorso da indire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del regolamento di applicazione ed esecuzione della presente legge. Il capitolato d'oneri è sottoposto preliminarmente al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere nel termine di sessanta giorni dalla trasmissione.

5. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto è determinato applicando, sull'incasso lordo derivante dalle giocate effettuate, le aliquote per scaglioni di incasso, stabilite nel capitolato d'oneri in base ai seguenti criteri:

a) per il primo scaglione, fino a mille miliardi di lire, l'aliquota da applicare non può essere superiore al 10 per cento;

b) per gli scaglioni successivi, i primi due pari a 500 miliardi di lire ciascuno ed i restanti pari a mille miliardi di lire ciascuno, si applicano, per ogni scaglione, aliquote comunque inferiori al 10 per cento e ad ogni aliquota precedente».

A questo articolo il relatore Santalco ha presentato un emendamento, il 2.1, tendente a sopprimere, al comma 1, numero 4, le parole da: «Il capitolato» fino alla fine del periodo.

Ricordo che su questo emendamento il Governo ha espresso parere favorevole.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Ne do lettura:

Art. 3.

1. L'articolo 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – *1.* Le estrazioni avvengono una volta per settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3 può essere disposto che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma.

2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonchè i relativi criteri e modalità possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze».

È approvato.

Art. 4.

1. Le vincite il cui importo non supera lire 1.250.000 sono pagate dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, previa esibizione dello scontrino.

2. L'importo di cui al comma 1 può essere modificato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

È approvato.

Art. 5.

1. L'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – *1.* I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attività di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.

2. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttività del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvederà entro due, cinque, sette e nove anni dalla data di entrata in vigore del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente nel numero di diecimila, dodicimila-

cinquecento, quindicimila e ad ogni rivendita richiedente, purchè venga, in questa ultima fase, assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto ministeriale previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale.

3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco e comunque tenendo conto dei punti di raccolta esistenti in rapporto alla popolazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, e garantendo la redditività, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei punti di raccolta già affidati in concessione, potrà essere rideterminata in più o in meno la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da *ex* dipendenti del lotto.

5. Per l'installazione delle apparecchiature ogni raccoglitore versa all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo *una tantum* determinato con il decreto ministeriale previsto dal terzo comma dell'articolo 3.

6. Per il diritto esclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore è tenuto a corrispondere la tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue».

A questo articolo il relatore Santalco ha presentato un emendamento, il 5.1, volto a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 5.

1. L'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – *1.* I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attività di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.

2. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttività del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvederà entro due, cinque e sette anni dalla realizzazione del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente nel numero di diecimila, dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla stessa data la concessione sarà rilasciata ad ogni rivendita richiedente, purchè venga assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale.

3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco.

4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, potrà essere rideterminata in più o in meno la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da *ex* dipendenti del lotto.

5. Per l'installazione delle apparecchiature ogni raccoglitore versa all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo *una tantum* determinato con il decreto ministeriale previsto dal terzo comma dell'articolo 3.

6. Per il diritto esclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore è tenuto a corrispondere la tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue».

2. Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovrà tenere comunque conto dei punti di raccolta esistenti in rapporto alla popolazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovrà garantire la redditività alla data di entrata in vigore della presente legge dei punti di raccolta già affidati in concessione.

Ricordo che su questo emendamento il Governo ha espresso parere favorevole.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 6.

1. A tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni.

2. All'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

«In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell'articolo 12 della presente legge».

3. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli esistenti per gli attuali concessionari *ex* dipendenti del lotto per la concessione al coadiutore.

È approvato.

Art. 7.

1. Il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificata dalla presente legge, sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il regolamento di applicazione ed esecuzione saranno determinati:

a) i punti di raccolta del gioco, salvo ulteriore determinazione per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalità e produttività;

b) la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco;

c) le modalità per l'organizzazione del gioco, per l'effettuazione e la ricezione delle giocate, per la contabilizzazione e l'esecuzione dei versamenti, per la custodia e la conservazione delle scommesse, per la pubblicità ed il pagamento delle vincite;

d) le modalità per i riscontri ed i controlli da parte dell'amministrazione e per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso il mancato pagamento delle vincite.

3. Il compenso per il raccoglitore del gioco, comprensivo di ogni spesa ed onere, sarà fissato dal predetto regolamento in misura non inferiore al 10 e non superiore al 12 per cento delle riscossioni lorde.

4. Il raccoglitore è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione è ridotta ad un ventesimo se prestata collettivamente e solidalmente da più concessionari e per un importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo.

5. Per la copertura dei rischi derivanti da furti, rapine ed incendio, che abbiano per oggetto gli incassi del gioco del lotto, i ricevitori sono tenuti a stipulare, anche in forma collettiva, apposita assicurazione. La copertura prevista deve essere pari alla metà dell'incasso medio settimanale.

È approvato.

Art. 8.

1. Il versamento dei proventi estrazionali relativi alla raccolta del gioco del lotto effettuato oltre il giorno di giovedì della settimana successiva all'estrazione costituisce reato di peculato ai sensi del codice penale.

2. Tale reato, qualora trattisi di mancato versamento parziale, si configura ed è perseguibile solo in caso non venga effettuato versamento integrativo entro sette giorni dal ricevimento di apposito avviso dell'ufficio competente.

Il relatore Santalco ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 8.

1. Il raccoglitore del gioco del lotto che effettua il versamento dei proventi estrazionali della raccolta oltre il giorno di giovedì della settimana successiva all'estrazione è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

2. Non è punibile il raccoglitore del gioco del lotto che abbia omesso di versare i proventi estrazionali della raccolta in misura non superiore alla metà della somma dovuta entro il termine di cui al comma 1, quando compia il versamento integrativo entro sette giorni dal ricevimento di apposito avviso dell'ufficio competente.

8.1

Ricordo che su questo emendamento il Governo ha espresso parere favorevole.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 9.

1. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

«Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, il compenso per il locale, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e per quanto altro occorre per il completo esercizio del gioco, ivi compreso il rimborso all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle spese direttamente ed indirettamente imputabili alla gestione del lotto, da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, nonchè il pagamento delle vincite ed ogni altro pagamento previsto per legge, ed il versamento al bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata, della eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio».

È approvato.

Art. 10.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge, con le modifiche approvate.

È approvato.

«Disposizioni per lo stoccaggio di zucchero SIF» (865), d'iniziativa dei senatori Candioto ed altri

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per lo stoccaggio di zucchero SIF», d'iniziativa dei senatori Candioto, Beorchia e Covi.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è già stato esaminato in sede referente, dalla nostra Commissione, che, successivamente, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

La richiesta è stata accolta e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede. Progongo di acquisire alla nuova fase procedurale l'esame già svolto in Commissione, in sede referente, nelle precedenti sedute del 5 aprile, del 10 maggio e del 13 dicembre 1989 e di prendere come testo base quello approvato in sede referente. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Stante l'assenza del relatore, senatore Ricevuto, prego il senatore Beorchia di riassumere il contenuto del provvedimento.

BEORCHIA, *f.f. relatore alla Commissione*. Signor Presidente, a me pare che sia la relazione estremamente dettagliata che accompagna il provvedimento sia la relazione che è già stata svolta in sede referente siano sufficienti per chiedere alla Commissione l'approvazione del provvedimento nel testo proposto.

Senza pregiudizio per le ragioni dell'erario e senza pregiudizio per le ragioni di controllo su questa attività, si tratta di venire incontro ad esigenze di natura materiale e di consentire quindi uno stoccaggio dello zucchero in grado di ovviare, ripeto, a difficoltà soprattutto di immagazzinamento e connesse ai processi della produzione stessa.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ricordo che le Commissioni 1ª e 5ª hanno già espresso parere favorevole. In particolare, la Commissione 5ª ha rivolto un invito al Governo a rendere più stringenti i controlli e il Governo ha dato assicurazioni in tal senso nelle precedenti sedute. Perciò, poichè il Governo non ha altro da dichiarare, procediamo nell'esame del provvedimento.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. All'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione dello zucchero,

approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Lo zucchero prodotto può essere altresì avviato ad un magazzino generale autorizzato a ricevere merci estere, sotto scorta di bolletta di cauzione emessa dall'ufficio finanziario di fabbrica sull'ufficio doganale competente del magazzino generale; la successiva estrazione per l'immissione in consumo nel territorio dello Stato è consentita dal predetto ufficio doganale dopo che sia stata versata la relativa imposta. Dell'imposta gravante sullo zucchero risponde l'esercente il magazzino generale, a norma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito dalla legge 9 giugno 1927, n. 1158.

Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto le modalità di esecuzione delle disposizioni di cui al precedente comma».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

«Aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto» (1039), d'iniziativa dei senatori Pizzol ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto», d'iniziativa dei senatori Pizzol, Pierri, Marniga, Zanella, Fogu e Acone.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione, che, successivamente, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Prego il senatore Neri di riassumere alla Commissione i termini del dibattito.

NERI, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, il Parlamento con la legge 18 marzo 1968, n. 263, conferì l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto ai combattenti della prima guerra mondiale (1915-1918). La stessa legge determinò un assegno vitalizio di lire 5.000 mensili per dodici mensilità in favore degli insigniti della predetta onorificenza.

Solo in data 4 novembre 1979 fu approvata la legge n. 563 che elevava detto assegno a lire 150.000 annue.

L'entità del vitalizio, già esigua nelle determinazioni delle leggi sopra richiamate, è stata gravemente ridotta per effetto dell'inflazione maturata in questi anni.

Con il disegno di legge d'iniziativa parlamentare n. 1039 veniva proposta una congrua rivalutazione dell'assegno in parola per renderlo più adeguato alle necessità attuali nonchè per esprimere un più giusto riconoscimento e gratitudine verso quei valorosi cittadini che tanti sacrifici hanno affrontato per la Patria nella guerra del 1915-1918.

Inoltre, per evitare ulteriori effetti dell'inflazione, si proponeva che l'assegno vitalizio fosse indicizzato e reso reversibile a favore del coniuge.

La Commissione stessa in sede referente ha dedicato al disegno di legge una scrupolosa attenzione, pervenendo ad una conclusione unanime che si compendia in una stesura del testo lievemente modificata, che tiene conto sia del parere del Governo, sia di quello della Commissione bilancio.

In particolare, si è ritenuto opportuno, al fine di contenere la rivalutazione all'interno delle risorse disponibili, spostare la decorrenza dei benefici al 1° gennaio 1989, nonchè sopprimere la disposizione dell'articolo 3 i cui effetti retroattivi in favore dei coniugi superstiti dei cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, ancorchè in linea con i princìpi di parità fra i cittadini, stabiliti dalla Costituzione, avrebbero potuto ampliare la portata finanziaria del provvedimento oltre i limiti di copertura.

Infine, accogliendo uno specifico suggerimento dalla 5ª Commissione, l'articolo 4 è stato riformulato indicando con precisione i capitoli di bilancio cui la spesa deve essere imputata.

Nel sottolineare nuovamente l'alto valore simbolico del provvedimento che, ad un significato di concreto riconoscimento a cittadini tanto meritevoli, vuole aggiungere quello di una iniziativa degna della celebrazione del settantesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale, do atto a tutti i Gruppi politici del loro positivo contributo allo svolgimento del dibattito e alla conclusione dell'esame del disegno di legge in parola e ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Neri per la sua chiara esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Onorevoli colleghi, in data 8 marzo 1989 la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento, subordinato all'accoglimento di alcune condizioni che sono state recepite nel testo del disegno di legge approvato in sede referente. Tuttavia, sembrano essere sorti alcuni problemi in merito a tale parere, in quanto, tra l'altro, la decorrenza dei benefici previsti è dal 1° gennaio 1989. In effetti, ai sensi delle norme vigenti sulla contabilità, ai fondi relativi a tale anno non si può più attingere, per cui la decorrenza dovrebbe eventualmente essere spostata al 1° gennaio 1990.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo conferma e condivide quanto testè evidenziato dal Presidente.

NERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, al fine di superare le difficoltà che ella ha rappresentato, mi permetto di formalizzare i seguenti due emendamenti:

All'articolo 1, sopprimere le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1989».

All'articolo 3, sostituire la parola «1989» con l'altra: «1990».

PRESIDENTE. Prendo atto di tali emendamenti. Essi saranno trasmessi alla 5ª Commissione per il prescritto parere.

In attesa di tale parere, non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

«Istituzione della sede decentrata della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni" nell'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati» (92-B), d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione della sede decentrata della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni" nell'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati», d'iniziativa dei senatori Scevarolli, Bozzello Verole e Cimino, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Stante l'assenza momentanea del senatore Pizzol, prego il senatore Leonardi di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

LEONARDI, *f.f. relatore alla Commissione*. Questo disegno di legge ritorna al nostro esame in quanto era già stato approvato da questo ramo del Parlamento nella seduta del 17 maggio 1988; successivamente è stato modificato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati, in data 16 novembre 1989.

Il testo originario del disegno di legge, presentato dai colleghi Scevarolli, Bozzello Verole e Cimino, era composto di due articoli. L'articolo 1 prevedeva il trasferimento di un immobile, l'edificio vanvitelliano sito in Scafati, dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al comune di Scafati. Il prezzo dell'immobile era fissato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri della legge n. 865 del 1971.

L'articolo 2 prevedeva che, qualora la Cassa depositi e prestiti non fosse nella condizione di concedere il mutuo per il finanziamento anche in deroga al contingentamento previsto per la erogazione dei crediti agli enti locali, il comune di Scafati sarebbe stato autorizzato ad effettuare il pagamento del corrispettivo dell'immobile nei dieci anni successivi alla data di cessione della proprietà.

La Camera dei deputati, invece, ha modificato il disegno di legge nel senso che si prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del Tesoro, si istituisce la sede decentrata della Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni» nel comune di Scafati e che, al fine di consentire il decentramento e quindi il funzionamento della Scuola, l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a restaurare l'edificio; cioè questo non viene più ceduto al comune bensì l'Amministrazione finanziaria è tenuta a ristrutturare l'immobile vanvitelliano e ad adattarne le strutture per accogliere una sede decentrata della Scuola «Ezio Vanoni».

All'onere derivante dall'attuazione della ristrutturazione, valutato in 9 miliardi all'anno, si provvede a carico della disponibilità, in conto residui, del capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario.

Alle spese di funzionamento della sede decentrata della Scuola «Ezio Vanoni» si fa fronte ugualmente nei limiti degli stanziamenti di un capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Quindi la differenza, in buona sostanza, tra il provvedimento approvato dal Senato e quello approvato dalla Camera consiste nel fatto che mentre il provvedimento originario prevedeva la cessione dell'immobile con pagamento da parte del comune di un mutuo, e, se la Cassa depositi e prestiti non fosse stata in condizione di erogare il mutuo, il comune avrebbe avuto dieci anni per pagare, invece le modifiche introdotte alla Camera dei deputati prevedono che adesso l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata, di sua iniziativa, a ristrutturare il palazzo e ad attivare la sede decentrata della Scuola; quindi non c'entra più il comune di Scafati, cioè non si cede più l'edificio al comune.

BRINA. È stata definita la destinazione dell'immobile?

LEONARDI, *f.f. relatore alla Commissione*. La destinazione dell'immobile rientra nelle spese previste, per l'anno 1989, in un apposito capitolo del bilancio del Ministero delle finanze per ristrutturare e adeguare l'edificio e renderlo idoneo al funzionamento di questa Scuola.

Così il testo è stato modificato dalla Camera.

Io ho visto i due testi solo adesso, ma a proposito di questo vorrei aggiungere qualche altra considerazione.

Mi sembra ci sia l'opportunità di procedere indipendentemente dalla questione di Scafati, cioè mi pare che l'opportunità di procedere all'istituzione di sedi decentrate della Scuola tributaria «Ezio Vanoni» sia stata ancora recentemente ribadita la settimana scorsa dal direttore della Scuola centrale tributaria di Roma in occasione dell'inizio dell'anno accademico 1990.

Del resto il decentramento era già previsto dalla legge concernente l'organizzazione delle dogane – che abbiamo approvato in Senato nell'ottobre scorso – laddove era inserita una norma che rappresentava uno stralcio dell'articolo 6 del disegno di legge di riforma dell'Amministrazione finanziaria di cui oggi si è occupato il comitato ristretto e che quanto prima, forse già nella prossima settimana, tornerà all'esame della Commissione.

È ovvio che se si vuole procedere al decentramento occorrerà prevedere la concreta istituzione di sedi opportunamente collocate sul territorio nazionale, cercando di evitare le offerte di locali che non rispettino una distribuzione geografica più aderente alle esigenze dei funzionari che devono frequentare questa Scuola. È infatti evidente il disagio di coloro che debbono frequentare i corsi e la loro assenza talvolta si protrae per tempi lunghi. Questi disagi finiscono per scoraggiare o dissuadere anche coloro che vorrebbero partecipare attivamente ai corsi e migliorare la loro professionalità. Va anche considerato che l'onere che le direzioni generali devono sopportare a fronte dei costi delle missioni per consentire ai propri dipendenti di partecipare ai corsi non è di scarso rilievo. Vi è dunque l'esigenza di creare sedi decentrate allo scopo di ridurre i disagi lamentati e favorire

un maggior collegamento tra le sedi in cui si presta servizio e le sedi in cui ci si reca per accrescere la propria professionalità.

Finora mi pare che siano solo due le città che dispongono di locali che rendono possibile tale decentramento. La prima è Palermo, che ha messo a disposizione il Palazzo dei Crociferi, la seconda è Scafati, dove ha sede la scuola di formazione dei Monopoli di Stato. Inoltre sono già stati tenuti corsi decentrati nelle città di Palermo, Venezia e Bari ed altri sono in programma a Milano, Bologna, Firenze e Napoli; essi riguardano soprattutto la materia dell'elusione e dell'evasione, la cui attualità è sotto gli occhi di tutti.

Particolare rilievo assume la materia doganale. Come ho già ricordato, l'articolo 3 della legge n. 149 del 1989 ha previsto l'istituzione del Dipartimento delle dogane nell'ambito del Ministero delle finanze, attribuendo alle nuove direzioni compartimentali anche il compito di curare la preparazione professionale del personale, avvalendosi della collaborazione della Scuola centrale tributaria; a tale scopo è stato assegnato un fondo speciale di 5 miliardi. Sottolineo inoltre l'esigenza di rendere il più possibile omogenea la formazione dei funzionari doganali dei diversi paesi della Comunità europea, paesi che oggi seguono regole e prassi eterogenee, un'esigenza tanto più urgente e necessaria in vista dell'imminente creazione del Mercato unico europeo.

Pertanto, al di là del fatto che la città di Scafati già dispone di questa struttura, è necessario e urgente che all'avvenuto stralcio del disegno di legge di riforma dell'Amministrazione finanziaria seguano appunto le norme sulla istituzione di questa sede decentrata ed un chiaro impegno teso ad elevare il livello di formazione e specializzazione del personale.

In quest'ottica ed in questo quadro ritengo che si possa esprimere un parere favorevole sul disegno di legge, anche se non sono in grado di valutare quale delle due proposte, il trasferimento dell'immobile o la ristrutturazione di esso, sia quella che ci consente di accelerare maggiormente i tempi dell'iniziativa. Il relatore avrà sicuramente valutato più a fondo questo aspetto. La mia opinione personale è che la seconda ipotesi sia la più opportuna, ma visto che è arrivato il relatore, mi rimetto alle sue valutazioni.

PIZZOL, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, devo dire sinceramente che non ho approfondito molto la discussione che si è svolta alla Camera su questo disegno di legge. Tuttavia, mi sorprende il comportamento di quel ramo del Parlamento.

Il disegno di legge aveva un titolo inequivocabile ed un altrettanto inequivocabile contenuto: si articolava in due parti e prevedeva la cessione di un immobile dello Stato ad un comune, che così avrebbe avuto modo di utilizzarlo per le proprie necessità (il fabbricato, a quanto è stato riferito e documentato, era abbandonato e non utilizzato dall'Amministrazione finanziaria). Il Senato ha accolto la richiesta che veniva dal comune di Scafati, che aveva segnalato al Parlamento questa opportunità.

Ebbene, alla Camera il contenuto del disegno di legge originario è stato completamente mutato. Il fatto non può non lasciare esterrefatti. Era naturalmente nei poteri della Camera bocciare col proprio voto il

disegno di legge in esame. Ma che questo disegno di legge abbia ora come contenuto l'istituzione della sede decentrata della Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni» è semplicemente un'assurdità.

Dirò comunque che sono contrario all'approvazione del provvedimento così trasformato per una questione di principio. Se era necessario istituire sedi decentrate per la Scuola «Ezio Vanoni» si sarebbe dovuto approvare un disegno di legge che, tra le altre, istituisse anche questa sede di Scafati. Non voglio entrare nel merito. Se si parla di una data materia, ci si può pronunciare a favore o contro la materia in discussione.

Per le ragioni che ho detto sono contrario all'approvazione del nuovo disegno di legge. Ovviamente, avendo votato a favore del testo che il Senato ha trasmesso alla Camera, chiedo che quel testo venga ripristinato.

PRESIDENTE. Ringrazio i senatori Leonardi e Pizzol per la loro esposizione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRINA. La dichiarazione del senatore Pizzol ci porta sul tema della riforma dello Stato e del bicameralismo, che mi sembra un po' eccessivo rispetto al provvedimento.

Un provvedimento come questo, come tanti altri che abbiamo avuto occasione di esaminare nel corso dell'attività legislativa, trova sempre delle sollecitazioni e delle motivazioni localistiche. In questo caso si tratta di una sede collocata in un certo sito ed è evidente che ci sono forze che pongono il problema della sua destinazione dal loro punto di vista locale.

Pertanto voglio dire che se c'è stato un mutamento di utilizzo da parte della Camera dei deputati è perchè in quell'ambito sono maturate considerazioni nuove che hanno trovato concordi le varie forze politiche. Ci risulta infatti che il provvedimento sia stato votato all'unanimità.

Quindi riteniamo che questa correzione di utilizzo operata dalla Camera corrisponda, tutto sommato, alle esigenze del comune stesso di Scafati, a cui interessava ristrutturare e rendere operativo un palazzo di quella specie, e riteniamo che vada incontro anche alle esigenze delle forze politiche, dal momento che hanno ritenuto di fare di quella sede una scuola tributaria, cioè una sezione distaccata della «Ezio Vanoni».

Quindi disquisire in termini conflittuali con gli orientamenti che sono scaturiti alla Camera mi sembra del tutto inopportuno, considerando il caso del tutto specifico e localistico riferito a Scafati.

Concludo dichiarando che noi siamo favorevoli al provvedimento così come approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Vorrei a questo punto invitare il Governo a pensare con attenzione a questo provvedimento. Io sono rispettosissimo dell'autonomia della Camera dei deputati e del suo lavoro, però invito ad approfondire un provvedimento, come questo, nato al fine di sdemanializzare un bene dello Stato. Vorrei aggiungere che la scorsa settimana ero presente alla prolusione svolta dal professor Gallo,

direttore della Scuola «Ezio Vanoni», in cui si sottolineava l'esigenza di decentrare le sedi della Scuola stessa (si è fatto cenno a una sede decentrata a Palermo, alla eventualità di una sede a Scafati), e si faceva cenno anche a un programma per la istituzione di un centro studi proprio dell'Amministrazione finanziaria diverso dalle accademie della Guardia di finanza già esistenti e inoltre si invitava a mettere un po' di ordine in tutta la materia dell'aggiornamento professionale.

Ci ricordava prima il senatore Leonardi che questo è un provvedimento già assunto nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria e allora io vorrei sapere chiaramente l'opinione del Governo su questa vicenda perchè è chiaro che ci può essere un utilizzo diversificato ma quello che riguarda la Scuola tributaria centrale e periferica è un discorso sul quale è necessario che il Governo manifesti un suo orientamento.

Noi intanto dobbiamo attendere comunque che la 5ª Commissione esprime il parere; ci sono altri pareri già espressi; ma un invito particolare lo rivolgo al Governo affinchè esprima un parere sull'indirizzo che deriverebbe dall'accoglimento di questo provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera, assai modificato rispetto a quello approvato dal Senato.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Alla luce delle considerazioni che sono state esposte da alcuni senatori, credo che sia opportuno per il Governo avere una pausa di riflessione.

BRINA. Signor Sottosegretario, il Governo si è già pronunciato alla Camera.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Lo so, però in questa sede sono emerse altre considerazioni che hanno una loro valenza e inoltre il provvedimento non l'ho seguito personalmente io; è stato seguìto, presso l'altro ramo del Parlamento, da un altro Sottosegretario, e queste considerazioni le voglio riportare all'interno del Ministero.

Intanto abbiamo qualche giorno di tempo per avere una pausa di riflessione su questo provvedimento.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei dire che le valutazioni che sono emerse nel corso di questa discussione non mi sembrano irragionevoli; cioè, dire che per l'istituzione di sedi decentrate della Scuola «Ezio Vanoni» si vuole avere un quadro generale mi sembra una cosa giusta. Però è difficile immaginare che queste valutazioni non siano state già fatte alla Camera, nel momento in cui è stato dato parere favorevole da parte del Governo.

Se vogliamo dire la verità, l'unica esigenza presente nel momento in cui abbiamo approvato questo provvedimento qui al Senato era quella di recuperare un edificio di un certo valore, senza però fissare una destinazione di utilizzo, cosicchè nessuno di noi sapeva quale destinazione avrebbe avuto da parte del comune questo fabbricato. Quindi si tratta, nel caso di specie, di una migliore utilizzazione del fabbricato. Circa il Governo, non credo che esso abbia espresso alla Camera un parere favorevole senza sapere cosa la Scuola centrale tributaria, quali siano le esigenze del decentramento e se queste esigenze debbano essere

soddisfatte oppure no, perchè francamente ho un po' di rispetto per il Governo e immagino che abbia dato un parere motivato.

BEORCHIA. Anche dopo aver approfondito come e perchè un provvedimento da noi approvato diventa un provvedimento completamente diverso, resta il fatto che alla Camera, dopo averlo tenuto un anno e mezzo, hanno deciso che non si tratta più di norme per l'acquisto del fabbricato da parte del comune di Scafati, ma dell'istituzione di una sede decentrata della Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni».

È una cosa completamente diversa. L'unico dato comune è l'edificio. La diversità sta nel fatto che mentre il disegno di legge che abbiamo approvato – anche con il vostro consenso, senatore Garofalo – disponeva la cessione dell'edificio al comune di Scafati, adesso semplicemente si danno all'amministrazione comunale i soldi per la ristrutturazione del fabbricato, indicando che lì viene istituita la sezione distaccata della Scuola «Ezio Vanoni». E allora mi chiedo se stiamo parlando dello stesso disegno di legge o se davvero non dobbiamo chiedere un chiarimento.

Se vogliamo, possiamo anche rivedere la nostra opinione, che era nel senso di vendere l'edificio vanvitelliano al comune di Scafati; ma chiedo: il Governo ha bisogno di una legge per istituire una sezione distaccata della Scuola «Ezio Vanoni»? Ha bisogno di una legge il Governo per impiegare 9 miliardi del capitolo 7901 per il restauro dell'edificio vanvitelliano?

A me sembra che facciamo leggi che tali non sono. Questa non è più una legge! E chiedo al Governo di valutare queste cose: mentre, per un verso, ci vengono presentate iniziative legislative di deregolamentazione, qui, per altro verso, con legge stabiliamo che con decreto del Ministro delle finanze viene istituita la sede decentrata della Scuola «Ezio Vanoni». A me sembra che siamo arrivati all'assurdo legislativo.

Comunque è un provvedimento che dobbiamo modificare, in un senso o nell'altro, e dobbiamo modificarlo perchè si riferisce all'anno finanziario 1989: vorrei sapere se nelle tabelle allegate alla legge finanziaria sono previsti stanziamenti per questo intervento, perchè non solo non incassiamo un prezzo dalla cessione al comune di Scafati dell'edificio, ma procediamo anche ad una spesa che non so se sia prevista nel conto residui del capitolo. Non lo so – ripeto – e prima di procedere nell'esame vorrei saperlo, così come è necessario sapere – e lo domando al Governo – se occorre una legge per realizzare l'obiettivo che sta alla base di questo testo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il rappresentante del Governo ha chiesto un rinvio della discussione per avere una pausa di riflessione. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI